

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

ASSESSORAT FÜR UMWELTSCHUTZ UND TRANSPORTWESEN
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ED AI TRASPORTI

ABTEILUNG V:
WIRTSCHAFTSPROGRAMMIE-
RUNG, RAUMORDNUNG UND GE-
FÖRDERTER WOHNBAU, UMWELT
UND BEFÖRDERUNGSWESEN

AMT FÜR ALLGEMEINE
ANGELEGENHEITEN DES
BEFÖRDERUNGSWESENS-
SACHGEBIET SEILBAHNEN

RIPARTIZIONE Vª:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ED EDILIZIA ECONOMICA POPO-
LARE, AMBIENTE E TRASPORTI

UFFICIO
AFFARI GENERALI
TRASPORTI-
SEZIONE FUNIVIE

A tutti i concessionari
di linee funiviarie

LORO SEDI

Prot. Nr. V / 87 /

Ihr Schreiben
Va. sortito

Bozen,
Bolzano, 3.11.1983

Oggetto : Garanzia assicurativa per linee funiviarie

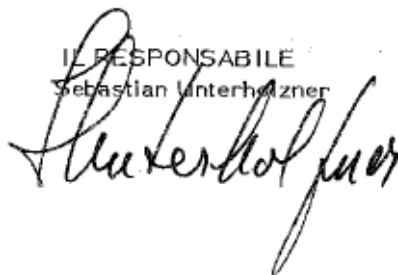
La legge provinciale in materia funiviaria nonché il rispettivo Regolamento di esecuzione del 1974 rendono obbligatoria, per gli impianti funiviari in servizio pubblico, la stipula di un'assicurazione, con determinati minimi, per la responsabilità civile.

A causa dell'andamento monetario degli ultimi anni, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto necessario adeguare i limiti dei massimali di garanzia alla mutata situazione monetaria; di conseguenza la materia è stata disciplinata diversamente con decreto del Presidente della Giunta provinciale 5.9.1983 n. 12. I nuovi massimali assicurativi stabiliti per ogni tipo di impianto possono essere desunti dalla tabella a tergo.

Prima di iniziare il prossimo servizio invernale, i contratti assicurativi in atto sono da riesaminare alla luce della nuova disciplina e, se del caso, da aggiornare. Con l'occasione si prega di voler trasmettere copia delle nuove polizze allo scrivente Ufficio.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Sebastian Unterholzner



I - 39100 BOZEN
CESARE BATTISTISTR. 23
TEL. (0471) 40188
STEUER-NR. 00390090215
PARTEIENVERKEHR 9,00 - 12,00

I - 39100 BOLZANO
VIA CESARE BATTISTI 23
TEL. (0471) 40188
COD. FISC. 00390090215
ORARIO PER IL PUBBLICO 9,00 - 12,00

MODIFICA AL D.P.G.P. 9.9.1974, n. 64, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DELLA L.P. 8.11.1973, n. 87

L'allegato C) del D.P.G.P. 9.9.1974, n. 64, è sostituito dal seguente :

"Allegato C

Tabella relativa ai minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funivarie.

1) Funivie bifuni e funicolari

- danni a cose e/o animali	Lire	30.000.000
- danni a persone	Lire	250.000.000
- catastrofe	Lire c.n.	125.000.000

dove :

c = 0,40 : per impianti fino a 15 persone per veicolo;

c = 0,35 : per impianti da 16 a 49 persone per veicolo;

c = 0,30 : per impianti da 50 a 69 persone per veicolo;

c = 0,28 : per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;

n = numero massimo delle persone in linea;

125.000.000 = valore fisso.

2) Funivie monofuni ad ammortamento automatico od ad attacchi fissi

- danni a cose e/o animali	Lire	30.000.000
- danni a persone	Lire	250.000.000
- catastrofe :		
- per impianti con massimo di 100 persone in linea	Lire	1.000.000.000
- per impianti con massimo di oltre 100 persone in linea	Lire	1.500.000.000

3) Sciovie, slittinovie ed impianti simili

- danni a cose e/o animali	Lire	30.000.000
- danni a persone	Lire	250.000.000
- catastrofe	Lire	750.000.000 "